



STRALCIARE L'ARTICOLO 15 DEL DDL CONCORRENZA

CGIL, CISL, UIL e Confindustria

L'articolo 15 del Disegno di Legge per il mercato e la concorrenza, laddove estende la facoltà di trasferimento della posizione individuale anche all'eventuale contributo datoriale previsto dalla contrattazione collettiva (lett. c) e riconosce la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento (lett.a), appare destinato a determinare una sostanziale alterazione dell'assetto della previdenza complementare di cui le parti sociali dovranno necessariamente tener conto.

Questo intervento normativo - apparentemente giustificato dalla volontà di garantire i principi del libero mercato e della concorrenza - implica, molto più profondamente di quanto si voglia riconoscere, un radicale cambiamento dell'attuale quadro di riferimento del secondo pilastro e del disegno normativo che lo aveva generato.

L'attuale quadro normativo della previdenza complementare, infatti, garantisce già oggi un sistema plurale, libero e concorrente, ma assegna a ciascun soggetto un compito e una funzione precipua per favorire la raccolta del risparmio. Costituiscono questo sistema i Fondi Negoziati, istituiti dalla contrattazione, i Fondi Aperti ed i Piani Individuali Pensionistici, istituiti da SGR, SIM, Banche ed assicurazioni.

In questo sistema pluralistico, il singolo cittadino è libero di decidere verso quale soggetto orientare il proprio risparmio previdenziale facendo i propri calcoli di convenienza, mentre ciascun soggetto, chiamato a favorire la raccolta del risparmio previdenziale, opera in un quadro di regole chiare, di libera concorrenza e di piena legittimità.

Oggi il legislatore interviene a danno di uno di questi soggetti, i Fondi di Previdenza Complementare di natura negoziale, prevedendo o comunque, lasciando intendere, che la legge possa intervenire sugli accordi collettivi vigenti modificandone il contenuto e quindi, alterando l'equilibrio negoziale che li aveva giustificati.

L'articolo 15, infatti, interviene "a gamba tesa" proprio sui contenuti obbligatori dei contratti collettivi, sugli equilibri negoziali che ne scaturiscono, incidendo gravemente sulla libertà negoziale delle parti.

Costituisce un grave errore concettuale, prima ancora che una palese violazione dei principi civilistici, ritenere che la concorrenza nella raccolta del risparmio previdenziale debba essere garantita snaturando l'obbligazione contrattuale del datore di lavoro ed estendendone l'applicazione ben oltre i limiti fissati contrattualmente.

Se si avverte la necessità di esercitarsi a favore del mercato e della concorrenza, meglio sarebbe assicurarsi che questi principi siano concretamente applicati dai gestori finanziari, chiamati ad assicurare che il risparmio previdenziale, una volta raccolto dai diversi soggetti abilitati.

In questo senso è di tutta evidenza che il contributo datoriale non ha nulla a che vedere con la concorrenza. Esso è, piuttosto, come detto, il frutto di un accordo negoziale,

espressione di una volontà negoziale libera che deve trovare nel nostro ordinamento piena tutela secondo i principi fondamentali del diritto civile.

Affermare che la mobilità delle posizioni individuali deve essere assicurata dalla legge e che non possono essere previsti restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva non può, infatti, in nessun caso legittimare la violazione di una diversa volontà negoziale precedente o successiva alla norma.

Se questa norma diventerà legge, le parti contrattuali ne dovranno necessariamente tener conto per diverse ragioni:

- **Il contributo datoriale è frutto di un equilibrio contrattuale complessivo tra le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori e le parti datoriali** che, in modo lungimirante, hanno deciso di destinare al futuro previdenziale una parte della retribuzione del lavoratore. In questa logica il contributo datoriale deve considerarsi da un lato un “costo contrattuale”, dall'altro, un elemento di finanziamento del fondo bilaterale chiamato a gestire la raccolta dei contributi per la previdenza complementare in base a contratti collettivi nazionali. La messa in discussione di questo principio non solo incide sull'autonomia contrattuale collettiva ma mette in discussione la natura dei fondi come secondo pilastro di un sistema che vede nella previdenza complementare una necessaria forma di sussidiarietà.
- Equiparando i Fondi Pensione Negoziali (FPN) ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) ed ai Fondi Pensione Aperti (FPA) **si pongono sullo stesso livello entità che hanno profonde e sostanziali differenze** e anche finalità diverse, considerato che costituiscono la seconda e terza gamba individuale del sistema di previdenza complementare.

I Fondi Pensione Negoziali in quanto associazioni senza scopo di lucro a struttura democratica esercitano su mandato dei lavoratori le scelte migliori per garantire la più proficua gestione del capitale previdenziale, ed è proprio grazie a questo sistema ed alla concorrenza che ingenera tra le società di gestione del risparmio e con gli altri raccoglitori di risparmio previdenziale che i Fondi Negoziali ed i lavoratori ad essi iscritti riescono ad ottenere costi di gestione minori a vantaggio degli aderenti.

Di contro le forme di adesione individuale FPA e PIP sono istituite dalle SGR, Sim, assicurazioni o banche ed il costo a carico dell'aderente contribuisce a remunerare la rete di promozione e vendita, a scapito del montante individuale e quindi delle future rendite pensionistiche.

Quindi un incremento di adesioni al Fondo aperto o al Pip si traduce solo in un guadagno maggiore per la società che lo gestisce.

- **I FPN offrono al lavoratore rendimenti congrui all'investimento di natura previdenziale a fronte di costi molto contenuti.** Da un recente studio si evince che in un arco temporale di 35 anni, con un versamento annuo di 2.500 euro a parità di rendimento e tassazione, l'aderente iscritto ad un Fondo Pensione Negoziale accumula 158.949,55 euro, mentre uno iscritto ai Fondi Pensione Aperti 140.472,52 euro (-18.477,03 euro) ed uno iscritto ad un Piano Individuale Pensionistico 125.259,36 euro (-33.690,16 euro): una grande differenza che è generata dalla sola incidenza dei costi di adesione e di gestione sul capitale maturando. Valori importanti in ottica previdenziale che si tradurrebbero al momento del pensionamento in rendite

mensili molto differenti. Ipotizzando una conversione in rendita dell'intero montante maturato nella proiezione a 35 anni per un lavoratore di 67 anni si ottengono i seguenti importi a titolo di rendita:

- FPN: 644 euro al mese;
 - FPA: 569 euro al mese (-75 euro al mese);
 - PIP: 507 euro al mese (-137 euro al mese).
- Sulla base della disposizione dell'articolo 15 del Disegno di Legge sulla concorrenza (lett. c) un lavoratore dovrà comunque essere iscritto ad un Fondo Pensione Negoziale per avere diritto al contributo datoriale, perciò sarà inevitabile che i lavoratori aderenti ai **Fondi Negoziati divengano una sorta di terreno di caccia preferenziale per la rete di vendita delle forme private di previdenza complementare** a scapito di nuove adesioni generando, così, una concorrenza distorta che inficerà il corretto funzionamento della previdenza complementare.

Negativa è anche la proposta (art.15, lett. a) di consentire la possibilità di adesione, sia in forma collettiva che individuale, ai fondi pensione negoziali, sia di nuova istituzione che preesistenti, anche ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti di settori diversi da quello istitutivo del fondo negoziale.

Questa previsione che apre i fondi negoziali al di fuori dell'ambito fisiologico legato alla loro origine contrattuale collettiva si pone in evidente incongruenza rispetto all'impianto attualmente vigente, basato sulla centralità della contrattazione collettiva anche nell'individuazione del bacino di riferimento della forma pensionistica complementare negoziale.

Sul punto, va inoltre rilevato che, aprendo il fondo negoziale oltre i suoi naturali confini, si finirebbe per renderlo alla stregua di un fondo aperto, senza che ne abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente, in termini di *governance*, di struttura e rete di promozione, di assetto organizzativo e di struttura nonché avuto riguardo alle finalità di strumento *profit*.

Il nuovo intervento normativo mette in discussione il futuro del secondo pilastro previdenziale, fa seguito ai ripetuti tentativi di abolizione della COVIP e si aggiunge alle misure contenute nella legge di stabilità per il 2015 che dispongono l'aumento della tassazione dei rendimenti dall'11% al 20% sul maturato, addirittura con effetto retroattivo (a decorrere dal 1° gennaio 2014), nonché l'anticipazione del TFR direttamente in busta paga, anche per i lavoratori già iscritti ai fondi pensione.

Tali penalizzanti misure, apportate in modo disorganico e tradendo la certezza e stabilità delle regole, avranno l'effetto non solo di disincentivare l'adesione ai Fondi Pensione, ma di scoraggiare in generale il risparmio previdenziale.

Per l'insieme di queste ragioni CGIL, CISL, UIL e Confindustria sono nettamente contrarie a quanto previsto all'articolo 15 dal Disegno di Legge per il mercato e la concorrenza circa la portabilità del contributo datoriale previsto dagli accordi e dai contratti collettivi di lavoro e chiedono che questo venga stralciato dal provvedimento in esame.